INDICE

1. Capire che cos'è l'AI e che cosa non lo è 4
1.1 Che cos'è, per legge, un «sistema di intelligenza artificiale»? 4
1.2 Come capire se la soluzione che si vuole adottare è effettivamente un sistema di AI? 4
1.3 Che differenza c'è tra «modello» e «sistema» di AI? E dove si colloca l'AI generativa? 4
1.4 L'ente del terzo settore è «fornitore» o «deployer»? 4
2. AI responsabile e governance 5
2.1 Il personale deve essere formato per usare l'AI? 5
2.2 Che cosa deve includere un percorso di alfabetizzazione? 5
2.3 La formazione deve essere uguale per tutti? Servono certificati o un «responsabile AI»? 5
2.4 L'obbligo vale anche per strumenti di terzi, come gli assistenti conversazionali online? E per i volontari? 5
2.5 Che cos'è la «governance dell'AI» e perché il bando la rende obbligatoria? 6
2.6 Una policy interna sull'uso dell'AI è obbligatoria? 6
3. AI Act e normativa italiana 7
3.1 L'AI Act si applica agli enti del terzo settore? 7
3.2 Ci sono usi dell'AI vietati? 7
3.3 Si può usare l'AI per valutare o selezionare persone, come beneficiari, candidati o lavoratori? 7
3.4 Quando bisogna dichiarare che si sta usando l'AI? 8
3.5 Che cosa prevede la normativa italiana e chi vigila? 8
3.6 Da quando si applicano le diverse regole? 8
4. Dati personali, beneficiari e privacy 10
4.1 Si possono inserire dati dei beneficiari in uno strumento di AI generativa? 10
4.2 Si possono usare i dati già raccolti su beneficiari o donatori per analisi predittive? 10
4.3 Si può usare l'AI per trascrivere o verbalizzare riunioni e colloqui? 10
4.4 Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)? 11
4.5 Quali tutele valgono quando l'AI contribuisce a decisioni su persone, in particolare minori e persone fragili? 11
5. Casi d'uso e scelta delle soluzioni 12
5.1 Da dove partire per scegliere il caso d'uso giusto? 12
5.2 Come valutare una soluzione e un fornitore tecnologico? 12
5.3 Come misurare i risultati e l'impatto dell'AI? 12
6. SUK e funzionamento specifico del bando 13
6.1 Che cos'è il SUK e bisogna per forza scegliere lì i fornitori? 13
6.2 È possibile partecipare a questo bando se si è già fatta richiesta per il bando «Linee guida per lo sviluppo di enti del terzo settore»? 13
6.3 L'utilizzo del SUK è a pagamento? 13

6.4 All'interno del SUK quali soluzioni posso trovare e sono disponibili soluzioni adatte anche a enti dell'Economia Sociale? ... 13
6.5 L'ente potrà scegliere liberamente il proprio coach, per esempio un consulente con cui sta già lavorando? 13
7. Formazione e partecipazione ai percorsi ... 15
7.1 A chi è rivolta la formazione e qual è la differenza tra Fase 1 e Fase 2? ... 15
7.2 La partecipazione alla formazione è gratuita? ... 15
7.3 Posso partecipare anche se non intendo candidarmi al bando o non ho competenze di intelligenza artificiale? ... 15
7.4 Quali argomenti saranno affrontati? ... 15
7.5 Quanto dura il percorso e come si svolge? ... 15
7.6 Dove si può trovare il calendario della formazione? ... 16
7.7 Quali riconoscimenti posso ottenere e con quali requisiti? ... 16
7.8 Che cosa sono gli Open Badge e quale valore hanno? ... 16
7.9 Posso ripetere i test? Se non ne supero uno, posso ottenere gli altri badge? ... 16
7.10 Il programma di formazione è disponibile solo per chi è selezionato per la Fase 1 o è aperto? ... 16
7.11 Possono partecipare più persone dello stesso ente al percorso di alfabetizzazione? ... 16
7.12 La partecipazione al percorso di alfabetizzazione è vincolante per la candidatura? ... 16
7.13 Come sarà definito il programma per gli enti selezionati? ... 17
7.14 Quali attività sono previste e qual è l'impegno richiesto? ... 17
7.15 Quando e dove si svolgeranno gli incontri? Sarà possibile recuperarli? ... 17
7.16 Quale badge posso ottenere al termine di AI in Practice? ... 17
7.17 Dove trovo i contenuti e come viene verificata la partecipazione? ... 17
8. L'assessment in generale ... 18
8.1 Che cos'è l'Assessment data & AI maturity? ... 18
8.2 Che cosa misura e che cosa non misura? ... 18
8.3 Compilare il questionario è obbligatorio? ... 18
8.4 Chi realizza l'assessment e chi legge le risposte? ... 18
8.5 Non usiamo strumenti di AI. Ha senso candidarsi? ... 18
8.6 Siamo un ente piccolo: partiamo svantaggiati? ... 18
8.7 Il livello di maturità conta nella selezione? ... 18
8.8 È previsto un momento di presentazione dell'assessment? ... 18
9. La compilazione ... 19
9.1 Dove si trova il questionario ed entro quando va compilato? ... 19
9.2 Come è fatto il questionario? ... 19
9.3 Quanto tempo richiede? ... 19
9.4 Chi deve compilare il questionario? ... 19
9.5 Come possiamo prepararci? ... 19
9.6 Che cosa significa "ultimi 12 mesi"? ... 19
9.7 Che cosa si intende per "strumenti di AI"? ... 19
9.8 Come rispondiamo se una pratica non c'è o un fatto non è avvenuto? ... 19

9.9 Quando rispondere "Non so" a una domanda chiusa? 19
9.10 Possiamo usare l'AI per scrivere le risposte? 19
9.11 Dobbiamo dichiarare se qualcuno usa l'AI di propria iniziativa, anche con account personali? 20
9.12 Possiamo indicare nomi di persone o di programmi? 20
9.13 L'ente ha più sedi o servizi che lavorano in modo diverso. Come rispondiamo? 20
9.14 Possiamo allegare documenti a supporto delle risposte? 20
9.15 Possiamo chiedere a Digital Pills un parere sulle nostre risposte prima dell'invio? 20
10. La valutazione e i risultati 21
10.1 Come vengono valutate le risposte? 21
10.2 Nella valutazione viene usata l'AI? 21
10.3 Una risposta più lunga o scritta meglio ottiene un livello più alto? 21
10.4 Le griglie di valutazione sono pubbliche? 21
10.5 Che cosa produce l'assessment? 21
10.6 Riceveremo il nostro risultato? 21
10.7 I risultati dei singoli enti vengono resi pubblici? 21
10.8 Come vengono trattate le nostre risposte? 21
11. Dopo l'invio 22
11.1 Che cos'è il focus group? È obbligatorio? 22
11.2 Che cos'è l'incontro individuale? 22
11.3 A chi possiamo scrivere per chiarimenti? 22

1. Capire che cos'è l'AI e che cosa non lo è

1.1 Che cos'è, per legge, un «sistema di intelligenza artificiale»?

Un sistema informatico che, a partire dai dati che riceve, ricava da solo come produrre un risultato: una previsione, un testo, una raccomandazione o una decisione.

Questa capacità, chiamata inferenza, lo distingue dal software tradizionale, che si limita a eseguire istruzioni scritte da una persona. Il sistema può funzionare con diversi gradi di autonomia e può continuare ad apprendere dopo la messa in uso, ma quest'ultima caratteristica non è indispensabile.

Fonte normativa: AI Act, art. 3, punto 1, e considerando 12.

1.2 Come capire se la soluzione che si vuole adottare è effettivamente un sistema di AI?

Un sistema di AI ricava dai dati forniti una risposta.

Le linee guida della Commissione europea chiariscono che restano esclusi i programmi che eseguono in automatico regole definite interamente da persone. Sono tipicamente esclusi anche i sistemi di ottimizzazione matematica, di elaborazione di base dei dati, basati su euristiche classiche o su previsioni semplici.

Fonte normativa: AI Act, considerando 12; Commissione europea, Orientamenti sulla definizione di sistema di AI (6 febbraio 2025).

Orientamento operativo AI4I: un foglio di calcolo con formule, o una regola che smista la posta secondo criteri impostati dall'operatore, non è di regola un sistema di AI; un assistente che risponde in linguaggio naturale attingendo ai documenti dell'ente lo è. Nei casi dubbi è opportuno chiedere al fornitore una descrizione scritta delle tecniche utilizzate. Anche gli strumenti esclusi dall'AI Act restano soggetti al GDPR.

1.3 Che differenza c'è tra «modello» e «sistema» di AI? E dove si colloca l'AI generativa?

Il modello è il «motore», per esempio un grande modello linguistico; il sistema è l'applicazione che si usa, per esempio un assistente conversazionale.

Un modello per finalità generali è di norma addestrato su grandi quantità di dati e sa svolgere compiti molto diversi, per questo può essere integrato in molte applicazioni. Gli obblighi su questi modelli riguardano chi li sviluppa, non gli enti che usano i servizi costruiti su di essi. L'AI Act non definisce l'«AI generativa» come categoria a sé, ma ne disciplina due aspetti: i contenuti che produce devono essere riconoscibili come generati artificialmente; chi sviluppa i modelli su cui essa si basa deve rispettare obblighi specifici.

Fonte normativa: AI Act, art. 3, punti 63 e 66 (definizione di modello e sistema per finalità generali); art. 50 (trasparenza dei contenuti generati); artt. 51-56 (obblighi di chi sviluppa modelli per finalità generali).

1.4 L'ente del terzo settore è «fornitore» o «deployer»?

L'ente del terzo settore quasi sempre è «deployer», cioè utilizzatore: usa nella propria attività un sistema sviluppato da altri. Diventa «fornitore» se sviluppa o fa sviluppare un sistema e lo mette in uso con il proprio nome o marchio, anche gratuitamente.

La distinzione è importante perché la maggior parte degli obblighi dell'AI Act ricade sul fornitore. Per i sistemi ad alto rischio è considerato fornitore anche chi vi appone il proprio nome o marchio, chi li modifica in modo sostanziale o chi cambia la finalità di un sistema rendendolo ad alto rischio.

Fonte normativa: AI Act, art. 3, punti 3 e 4; art. 25.

Orientamento operativo AI4I: quando l'ente commissiona una soluzione personalizzata e la mette in servizio con il proprio nome, è opportuno verificare se assume il ruolo di fornitore. È comunque buona pratica definire per contratto ruoli, responsabilità e informazioni che il fornitore tecnologico deve garantire.

2. AI responsabile e governance

2.1 Il personale deve essere formato per usare l'AI?

Sì. Chi usa l'AI nella propria attività deve adottare misure per sviluppare le competenze del personale e delle altre persone che la utilizzano per suo conto. L'obbligo vale dal 2 febbraio 2025, anche per gli enti del terzo settore.

Per chi userà sistemi ad alto rischio resta l'obbligo di affidarne la supervisione a personale adeguatamente formato.

Fonte normativa: AI Act, art. 4, come sostituito dal Regolamento (UE) 2026/1744, e art. 26; Commissione europea, AI Literacy – Q&A (agg. 27 luglio 2026).

Orientamento operativo AI4I: nella Fase 1 del bando tutti gli enti interessati possono seguire un percorso di alfabetizzazione a distanza, la cui partecipazione è valorizzata nella valutazione. Nella Fase 2 è prevista una formazione avanzata, alla quale gli enti ammessi devono assicurare un adeguato livello di partecipazione.

2.2 Che cosa deve includere un percorso di alfabetizzazione?

Un percorso di alfabetizzazione deve includere le conoscenze necessarie per usare l'AI in modo consapevole: che cosa può fare, dove può sbagliare e quali rischi comporta per le persone.

Secondo la Commissione europea, un percorso dovrebbe tenere conto di quattro aspetti: una comprensione generale dell'AI e di come viene usata nell'organizzazione; il ruolo dell'ente (fornitore o utilizzatore); il livello di rischio dei sistemi utilizzati; le conoscenze di partenza delle persone e il contesto d'uso, comprese le persone su cui gli strumenti hanno effetti.

Fonte normativa: AI Act, art. 3, punto 56; Commissione europea, AI Literacy – Q&A.

Orientamento operativo AI4I: per un ente del terzo settore sono essenziali quattro temi concreti: perché gli strumenti generativi possono produrre risposte inesatte; quali dati non devono essere inseriti; come verificare un risultato prima di usarlo; come informare beneficiari e volontari.

2.3 La formazione deve essere uguale per tutti? Servono certificati o un «responsabile AI»?

No: la formazione può essere calibrata sui ruoli, non servono certificati e non è obbligatorio nominare un responsabile.

La Commissione europea chiarisce che la formazione può essere differenziata in base alle conoscenze e alle mansioni delle persone. Non serve un certificato: l'ente può documentare le attività con un registro interno. Non è richiesto misurare le competenze dei dipendenti, né istituire una figura o un comitato dedicati.

Fonte normativa: Commissione europea, AI Literacy – Q&A.

Orientamento operativo AI4I: anche se non obbligatorio, individuare un referente interno per l'AI facilita il coordinamento. Un registro utile riporta partecipanti, date, contenuti e strumenti a cui la formazione si riferisce.

2.4 L'obbligo vale anche per strumenti di terzi, come gli assistenti conversazionali online? E per i volontari?

Sì, vale anche per gli strumenti di terzi. Per i volontari la Commissione europea non si pronuncia espressamente, ma includerli è la scelta più prudente.

La Commissione europea porta proprio l'esempio di un'organizzazione i cui dipendenti usano un assistente generativo per scrivere testi o tradurre: anche in questo caso l'obbligo si applica, e le persone vanno informate dei rischi specifici, come le «allucinazioni», cioè risposte plausibili ma inventate. L'obbligo copre anche chi agisce per conto dell'ente senza esserne dipendente, come collaboratori e fornitori di servizi.

Fonte normativa: AI Act, art. 4; Commissione europea, AI Literacy – Q&A.

Orientamento operativo AI4I: in via prudenziale, AI4I raccomanda di includere nei percorsi formativi i volontari che usano strumenti di AI per conto dell'ente.

2.5 Che cos'è la «governance dell'AI» e perché il bando la rende obbligatoria?

La governance dell'intelligenza artificiale è l'insieme di regole, responsabilità, processi e controlli attraverso cui un'organizzazione decide come adottare, utilizzare e gestire i sistemi di AI in modo sicuro, responsabile e coerente con i propri obiettivi.

Non riguarda soltanto il rispetto delle norme, ma il modo in cui l'AI viene integrata nelle attività e nelle decisioni dell'organizzazione. Nel bando, la governance dell'AI è affrontata nell'Ambito 0, dedicato alla governance e all'adozione responsabile dell'AI, che ha carattere trasversale ed è obbligatorio per tutti i progetti.

Fonte normativa: Legge 23 settembre 2025, n. 132, art. 3.

Orientamento operativo AI4I: anche senza una struttura dedicata, un ente può costruire una governance proporzionata alle proprie dimensioni, partendo da un inventario degli strumenti utilizzati, una policy interna, responsabilità definite, una valutazione preventiva dei nuovi casi d'uso, procedure di supervisione e segnalazione degli errori e un registro delle attività formative.

2.6 Una policy interna sull'uso dell'AI è obbligatoria?

Per legge no, ma nel bando è uno degli elementi dell'Ambito 0, che tutte le proposte devono includere.

L'AI Act non impone una policy né una struttura organizzativa specifica. Il bando, invece, indica policy e linee guida interne tra i contenuti della governance e, in Fase 2, ne valuta l'adeguatezza.

Orientamento operativo AI4I: una policy efficace è breve, scritta in linguaggio semplice e condivisa con personale e volontari. Indica almeno strumenti ammessi, dati esclusi, verifica umana dei risultati, trasparenza verso le persone, ruoli, segnalazione degli errori e tempi di revisione.

3. AI Act e normativa italiana

3.1 L'AI Act si applica agli enti del terzo settore?

Sì. L'AI Act non distingue tra profit e non profit: riguarda chiunque utilizzi sistemi di AI nella propria attività, esclusi solo gli usi personali e non professionali.

Le regole sono proporzionate al rischio e si articolano su quattro livelli: pratiche vietate, sistemi ad alto rischio, sistemi con obblighi di trasparenza, sistemi a rischio minimo. Secondo la Commissione europea la maggior parte dei sistemi rientra nel rischio minimo e non comporta obblighi aggiuntivi rispetto alle norme già esistenti. L'obbligo di alfabetizzazione (FAQ 2.1) vale comunque per tutti.

Fonte normativa: AI Act, art. 2 e art. 3, punto 4; Commissione europea, Navigating the AI Act.

Orientamento operativo AI4I: molti casi d'uso degli Ambiti 1, 2 e 3 del bando, come gestione documentale, analisi a supporto della raccolta fondi e reportistica, ricadono di norma nel rischio minimo. Richiedono maggiore attenzione gli usi che incidono su beneficiari (Ambito 4) e lavoratori. La classificazione va comunque verificata caso per caso.

3.2 Ci sono usi dell'AI vietati?

Sì. Dal 2 febbraio 2025 l'AI Act vieta alcuni usi considerati inaccettabili per i diritti delle persone.

In sintesi, è vietato usare l'AI per:

- manipolazione o sfruttamento di persone vulnerabili;
- social scoring e profilazione discriminatoria;
- previsione di comportamenti criminali basata su profili personali;
- raccolta massiva di immagini per riconoscimento facciale;
- riconoscimento delle emozioni in contesti lavorativi e scolastici;
- deduzione di dati sensibili da dati biometrici;
- identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi pubblici.

Dal 2 dicembre 2026 saranno vietati anche i sistemi che generano immagini, video o audio intimi realistici di persone identificabili senza il loro consenso, o materiale di abuso sessuale su minori.

Fonte normativa: AI Act, art. 5, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744; Commissione europea, Orientamenti sulle pratiche di AI vietate (4 febbraio 2025).

Orientamento operativo AI4I: per gli enti che lavorano con persone fragili, merita particolare attenzione ogni comunicazione personalizzata rivolta a beneficiari o donatori in condizioni di vulnerabilità. AI4I raccomanda inoltre di escludere qualsiasi strumento che rilevi le emozioni di dipendenti o volontari.

3.3 Si può usare l'AI per valutare o selezionare persone, come beneficiari, candidati o lavoratori?

Sì, ma alcuni di questi usi sono «ad alto rischio» e dal 2 dicembre 2027 comporteranno obblighi specifici. Nel rapporto di lavoro, inoltre, le decisioni finali devono sempre restare a una persona.

Tra gli usi ad alto rischio rientrano:

- selezione, gestione e valutazione del personale;
- accesso all'istruzione, alla formazione e valutazione degli apprendimenti;
- valutazione dell'accesso a prestazioni e servizi pubblici essenziali.

Chi utilizza questi sistemi dovrà garantire la supervisione di persone formate e informare lavoratori e persone interessate dalle decisioni. Gli enti di diritto pubblico e i soggetti privati che forniscono servizi pubblici dovranno inoltre svolgere, prima dell'utilizzo, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali.

Fonte normativa: AI Act, allegato III, artt. 26, 27 e 113; D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, art. 41; GDPR, art. 22.

> *Orientamento operativo AI4I: per gli enti che gestiscono servizi in convenzione con enti pubblici e valutano l'accesso a prestazioni assistenziali, è opportuno verificare per tempo se il caso d'uso è ad alto rischio. In generale sono preferibili soluzioni che supportano il giudizio dell'operatore anziché sostituirlo.*

3.4 Quando bisogna dichiarare che si sta usando l'AI?

Dal 2 agosto 2026 le persone devono sapere quando interagiscono con un'AI e quando un contenuto realistico è stato generato artificialmente. Parte degli obblighi spetta a chi sviluppa gli strumenti, parte a chi li usa.

Chi sviluppa lo strumento (fornitore) deve rendere riconoscibili i chatbot e marcare i contenuti generati in modo che siano identificabili da una macchina. Chi lo utilizza (deployer) deve:

- dichiarare che immagini, audio o video realistici sono stati generati o manipolati con l'AI («deep fake»);
- dichiarare che un testo pubblicato per informare su temi di interesse pubblico è stato generato con l'AI, salvo revisione umana o controllo editoriale con una responsabilità editoriale definita;
- informare le persone esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica.

La Legge 132/2025 chiede inoltre che le informazioni sul trattamento dei dati legato all'AI siano date con linguaggio chiaro e semplice.

Fonte normativa: AI Act, art. 50; Commissione europea, FAQ sull'art. 50 e Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'AI (adesione volontaria); Legge 132/2025, art. 4, comma 3.

> *Orientamento operativo AI4I: AI4I raccomanda di dichiarare l'uso dell'AI a beneficiari, volontari e donatori anche quando la legge non lo impone. Se l'ente mette in servizio a proprio nome un assistente conversazionale, è necessario chiarire con il fornitore chi garantisce l'avviso che si sta interagendo con un sistema di AI.*

3.5 Che cosa prevede la normativa italiana e chi vigila?

La Legge 132/2025 affianca l'AI Act con principi e regole di settore, senza aggiungere obblighi per i sistemi di AI e i modelli per finalità generali. Vigilano soprattutto AgID e ACN; per i dati personali resta competente il Garante privacy.

La legge è in vigore dal 10 ottobre 2025. Tra le disposizioni più rilevanti per gli enti:

- i minori di 14 anni possono accedere a tecnologie di AI solo con il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- il datore di lavoro deve informare i lavoratori sull'uso dell'AI;
- in ambito sanitario la persona ha diritto di essere informata e la decisione resta sempre al medico;
- nelle professioni intellettuali l'AI ha solo funzione di supporto e il suo uso va comunicato al cliente;
- è reato diffondere senza consenso contenuti falsificati con l'AI, idonei a ingannare, che causano un danno ingiusto.

Fonte normativa: Legge 23 settembre 2025, n. 132, artt. 3, 4, 7, 11, 13, 20 e 26; D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179.

> *Orientamento operativo AI4I: il quadro nazionale è in evoluzione e sono attesi ulteriori provvedimenti attuativi. Per ogni verifica è opportuno consultare il testo vigente su Normattiva.*

3.6 Da quando si applicano le diverse regole?

Le disposizioni dell'AI Act non si applicano tutte contemporaneamente. Alcuni obblighi sono già operativi, mentre altri entreranno in vigore gradualmente tra il 2026 e il 2028.

In particolare:

- I divieti sulle pratiche di AI considerate inaccettabili e l'obbligo di formare il personale sull'uso dell'AI sono già applicabili;

- Dal 23 ottobre 2026 si applica il D.Lgs. 179/2026, che disciplina in Italia autorità competenti, controlli, sanzioni e tutele per i lavoratori;
- Dal 2 dicembre 2026 entreranno in vigore ulteriori divieti relativi alla generazione e diffusione di contenuti intimi non consensuali e di materiale collegato all'abuso di minori;
- Dal 2 dicembre 2027 si applicheranno gli obblighi previsti per i sistemi di AI ad alto rischio utilizzati, ad esempio, nella selezione del personale, nell'istruzione e nella valutazione dell'accesso a servizi essenziali;
- Dal 2 agosto 2028 si applicheranno le regole per i sistemi di AI ad alto rischio incorporati in prodotti regolamentati (ad esempio alcuni dispositivi o componenti soggetti a normative di sicurezza specifiche).

Fonte normativa: AI Act, art. 113, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/1744; guida della Commissione europea - Navigating the AI Act.

4. Dati personali, beneficiari e privacy

4.1 Si possono inserire dati dei beneficiari in uno strumento di AI generativa?

L'utilizzo di dati personali all'interno di uno strumento di AI generativa costituisce un trattamento di dati personali. L'ente è quindi tenuto a verificare che tale utilizzo sia conforme alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati.

Prima di inserire dati personali in uno strumento di AI generativa, è opportuno verificare almeno i seguenti aspetti:

- Esiste una base giuridica che consente il trattamento dei dati per quella specifica finalità?
- Vengono utilizzati solo i dati strettamente necessari rispetto allo scopo perseguito?
- Il rapporto con il fornitore del servizio è disciplinato in modo adeguato sotto il profilo della protezione dei dati?
- Il fornitore utilizza i dati esclusivamente per erogare il servizio oppure anche per finalità proprie?
- Sono previsti trasferimenti di dati verso Paesi extra SEE e, in caso affermativo, con quali garanzie?
- Gli interessati hanno ricevuto informazioni chiare sul trattamento dei loro dati?

La valutazione deve essere particolarmente accurata quando vengono trattati dati relativi alla salute o altre categorie particolari di dati personali.

Fonte normativa: GDPR, artt. 5, 6, 9, 13, 14, 28 e Capo V; Legge 132/2025, art. 4; Garante privacy, tema Intelligenza artificiale.

> *Orientamento operativo AI4I: AI4I raccomanda di non inserire nelle versioni gratuite o «consumer» degli assistenti generativi dati che identificano beneficiari, volontari o dipendenti, né dati sanitari, giudiziari o riferiti a minori. Per gli usi che richiedono dati personali sono preferibili versioni professionali con contratto di trattamento ed esclusione dell'addestramento. Rimuovere gli elementi identificativi aiuta, tenendo presente che i dati pseudonimizzati restano dati personali.*

4.2 Si possono usare i dati già raccolti su beneficiari o donatori per analisi predittive?

Sì, se il nuovo uso è compatibile con lo scopo per cui i dati sono stati raccolti, oppure se esiste una nuova base giuridica.

Per valutare la compatibilità si considerano, tra l'altro, il legame tra vecchio e nuovo scopo, il contesto della raccolta, la natura dei dati e le possibili conseguenze per le persone.

Fonte normativa: GDPR, art. 4, punto 4; art. 5, par. 1, lett. b); art. 6, par. 4; art. 2; considerando 26.

> *Orientamento operativo AI4I: per casi d'uso come l'analisi delle donazioni (Ambito 2) o la previsione della domanda di servizi (Ambito 4), è consigliabile partire da dati aggregati o anonimizzati e aggiornare l'informativa prima di introdurre nuove finalità.*

4.3 Si può usare l'AI per trascrivere o verbalizzare riunioni e colloqui?

Sì, ma registrare e trascrivere la voce delle persone è un trattamento di dati personali: valgono le regole del GDPR.

I partecipanti vanno informati prima, si raccolgono solo i dati necessari e il fornitore dello strumento deve essere vincolato da un contratto sul trattamento dei dati. Nei colloqui con i beneficiari possono emergere dati sanitari o altri dati particolarmente protetti, che richiedono condizioni specifiche. Il bando cita la verbalizzazione tra gli esempi dell'Ambito 1.

Fonte normativa: GDPR, artt. 5, 6, 9, 13 e 28.

> *Orientamento operativo AI4I: il verbale generato va sempre riletto e approvato da una persona, perché la trascrizione automatica può contenere errori.*

4.4 Serve una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA)?

Molto spesso sì, soprattutto quando l'AI tratta dati di persone fragili. La DPIA è un'analisi da svolgere prima di iniziare, per individuare i rischi per le persone e le misure per ridurli.

Il GDPR la rende obbligatoria quando un trattamento può comportare un rischio elevato. L'elenco del Garante indica, tra i casi in cui serve, l'uso di tecnologie innovative, compresi i sistemi di AI, quando ricorre almeno un altro fattore di rischio.

Fonte normativa: GDPR, art. 35; Garante privacy, Elenco dei trattamenti soggetti a valutazione d'impatto (provv. n. 467/2018); AI Act, art. 27, par. 4.

Orientamento operativo AI4I: per un ente che usa l'AI su dati di beneficiari fragili, la DPIA va considerata un passaggio ordinario, con il coinvolgimento del DPO, se nominato, fin dalla progettazione.

4.5 Quali tutele valgono quando l'AI contribuisce a decisioni su persone, in particolare minori e persone fragili?

Di regola nessuno può essere sottoposto a decisioni con effetti giuridici o comunque significativi prese solo da una macchina. Per i minori di 14 anni, inoltre, l'accesso all'AI richiede il consenso dei genitori.

Le eccezioni previste dal GDPR richiedono garanzie come l'intervento umano, la possibilità di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. Per le decisioni basate su sistemi ad alto rischio, l'AI Act riconosce anche il diritto a una spiegazione chiara. Tra i 14 e i 18 anni il minore può dare il proprio consenso, se le informazioni sono facilmente accessibili e comprensibili.

Fonte normativa: GDPR, art. 22; AI Act, art. 86; Legge 132/2025, art. 4, comma 4.

Orientamento operativo AI4I: con minori e persone fragili, AI4I raccomanda di garantire sempre un operatore di riferimento, di evitare decisioni interamente automatizzate e di usare informative semplificate. Sono da preferire gli usi di supporto interno rispetto a quelli a contatto diretto con le persone.

5. Casi d'uso e scelta delle soluzioni

5.1 Da dove partire per scegliere il caso d'uso giusto?

Dal bisogno dell'organizzazione, non dallo strumento: è necessario partire da un problema concreto e mostrare come l'AI contribuisce a risolverlo.

L'obiettivo del bando non è introdurre singoli strumenti tecnologici, ma sostenere processi di trasformazione. Ogni ente sceglie un ambito prioritario tra gli Ambiti 1-4, a cui si aggiunge l'Ambito 0 obbligatorio, e indica il cambiamento atteso e il contributo dell'AI. Nella Fase 2 il caso d'uso va inserito in una roadmap con situazione di partenza, obiettivi, soluzioni, indicatori e piano economico; la valutazione considera anche la disponibilità e la qualità dei dati e il livello di maturità dell'ente.

Orientamento operativo AI4I: un buon primo caso d'uso risolve un problema concreto e misurabile, si basa su dati già disponibili e di qualità sufficiente, comporta un rischio basso per le persone e resta sostenibile dopo la fine del contributo.

5.2 Come valutare una soluzione e un fornitore tecnologico?

Per valutare una soluzione AI è importante partire dagli obiettivi del progetto e verificare aspetti come funzionalità, gestione dei dati, sicurezza, controllo umano e costi nel tempo. Alcune verifiche sono richieste dalla legge, altre sono buona pratica.

La legge richiede in particolare che la sicurezza informatica sia garantita lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e che le persone con disabilità possano accedervi pienamente. Se il fornitore tratta dati personali per conto dell'ente, serve un contratto che ne regoli il trattamento, insieme a misure di sicurezza adeguate.

All'interno del bando verrà garantito anche il supporto nell'individuazione dei fornitori in linea con il caso d'uso, tra quelli accreditati nel marketplace SUK (System for User Knowledge) di AI4I.

Fonte normativa: Legge 132/2025, art. 3, commi 6 e 7; GDPR, artt. 28 e 32.

5.3 Come misurare i risultati e l'impatto dell'AI?

Per misurare i risultati e gli impatti di una soluzione AI all'interno dei processi è fondamentale, in primo luogo, individuare gli indicatori che permettono di valutarne l'efficacia e poi confrontarne i valori prima e dopo l'introduzione dello strumento.

Il bando lo richiede espressamente: il dossier di Fase 2 deve contenere indicatori verificabili e misurabili. Esempi utili sono il tempo medio per pratica, gli errori corretti, la soddisfazione di operatori e beneficiari, le differenze di esito tra gruppi, l'uso effettivo dello strumento e i costi ricorrenti.

Orientamento operativo AI4I: il valore di partenza va rilevato prima dell'avvio: senza un riferimento iniziale non è possibile dimostrare il cambiamento.

6. SUK e funzionamento specifico del bando

6.1 Che cos'è il SUK e bisogna per forza scegliere lì i fornitori?

Il SUK (System for User Knowledge) è la piattaforma di AI4I che aiuta le organizzazioni che vogliono adottare l'AI a individuare fornitori qualificati.

La scelta del fornitore resta comunque appannaggio dell'ente che può selezionare anche un'azienda sul mercato non iscritta al SUK.

Orientamento operativo AI4I: la qualificazione dei fornitori è un supporto che AI4I mette a disposizione delle aziende che appartengono all'ecosistema SUK. Restano in ogni caso valide le verifiche suggerite che ciascun ente deve condurre sul fornitore selezionato.

6.2 È possibile partecipare a questo bando se si è già fatta richiesta per il bando «Linee guida per lo sviluppo di enti del terzo settore»?

Il bando non prevede incompatibilità esplicite con altre iniziative della Fondazione Compagnia di San Paolo. Possono candidarsi gli enti che hanno i requisiti di ammissibilità previsti dal bando e dalle Linee applicative del Regolamento per le Attività Istituzionali della Fondazione.

Per verificare casi specifici è possibile scrivere a missioneinnovazione@compagniadisanpaolo.it.

6.3 L'utilizzo del SUK è a pagamento?

No. L'iscrizione al SUK è gratuita, sia per gli enti dell'economia sociale sia per i fornitori, che possono iscriversi in qualunque momento.

Non serve avere già un progetto definito: gli enti possono registrarsi anche solo per esplorare le soluzioni disponibili e chiarire le proprie esigenze. I fornitori possono chiedere la qualificazione quando ritengono di avere i requisiti. Eventuali servizi aggiuntivi introdotti in futuro saranno facoltativi.

Documentazione SUK: piattaforma https://suk.ai4i.it/ FAQ AI Providers https://suk.ai4i.it/it/page/providers-it FAQ AI Users https://suk.ai4i.it/it/page/users-it

Orientamento operativo AI4I: per gli enti che partecipano al bando è utile registrarsi già durante la Fase 1. In questo modo arrivano alla progettazione della Fase 2 con un primo quadro delle soluzioni disponibili.

6.4 All'interno del SUK quali soluzioni posso trovare e sono disponibili soluzioni adatte anche a enti dell'Economia Sociale?

Assolutamente sì. Nel SUK sono presenti sia soluzioni specializzate per le esigenze degli enti dell'Economia Sociale, sia soluzioni adattabili ai loro processi. Il SUK è inoltre aperto e pronto a qualificare tutti i fornitori che ne fanno richiesta, compresi quelli individuati nel corso del bando.

Si tratta di soluzioni di AI già presenti sul mercato, con un livello di maturità tecnologica (TRL) almeno pari a 6. Le offrono fornitori valutati dal team AI4I su idoneità, maturità tecnologica, conformità e referenze. Se nel corso del bando un ente individua un fornitore non ancora presente, questo può chiedere di essere qualificato secondo i criteri della piattaforma.

Testo del bando: le soluzioni e i Fornitori indicati nel dossier di Fase 2 possono essere scelti nel SUK oppure sul mercato.

Documentazione SUK: piattaforma suk.ai4i.it.

Orientamento operativo AI4I: nella ricerca è opportuno partire dal bisogno e dall'ambito scelto nel bando, più che dal tipo di tecnologia. Il supporto di AI4I nella definizione delle esigenze aiuta a individuare le soluzioni più coerenti.

6.5 L'ente potrà scegliere liberamente il proprio coach, per esempio un consulente con cui sta già lavorando?

L'ente può scegliere il proprio coach, ma solo tra i professionisti proposti dal programma. Non è quindi possibile indicare un consulente esterno.

La scelta avviene con un percorso di facilitazione al matching riservato agli enti ammessi alla Fase 2. Il percorso permette di conoscere i coach, le loro competenze ed esperienze. Al termine, ciascun ente sarà affiancato dal coach scelto, che lo accompagnerà nelle attività della Fase 2 e nella preparazione della documentazione richiesta.

7. Formazione e partecipazione ai percorsi

7.1 A chi è rivolta la formazione e qual è la differenza tra Fase 1 e Fase 2?

La formazione è rivolta agli Enti del terzo settore di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e comprende due percorsi:

- **Fase 1 — AI Foundation: aperto a tutti gli enti interessati, offre conoscenze trasversali per comprendere opportunità, limiti e responsabilità dell'intelligenza artificiale in vista della candidatura al bando.**
- **Fase 2 — AI in Practice: riservato ai 25 enti selezionati per il primo round di finanziamento, propone laboratori ed esercitazioni per applicare l'intelligenza artificiale ai progetti e ai processi delle organizzazioni.**

7.2 La partecipazione alla formazione è gratuita?

Sì. La partecipazione a entrambi i percorsi è gratuita.

Fase 1 — AI Foundation

7.3 Posso partecipare anche se non intendo candidarmi al bando o non ho competenze di intelligenza artificiale?

Sì. AI Foundation è aperto anche agli enti che non presenteranno una candidatura e non prevede limiti di posti.

Il percorso parte dai fondamenti ed è pensato anche per chi si avvicina al tema per la prima volta, offrendo conoscenze utili per valutare come utilizzare l'intelligenza artificiale nella propria organizzazione.

7.4 Quali argomenti saranno affrontati?

Il programma si articola in tre ambiti, con esempi e applicazioni legati ai processi degli Enti del Terzo Settore:

- **AI Basics: comprendere come funziona l'intelligenza artificiale e dove può sbagliare, formulare richieste efficaci e verificare le risposte, esplorare automazioni e agenti AI nei processi dell'ente.**
- **AI Governance: utilizzare i dati per leggere i bisogni e monitorare i progetti, conoscere i riferimenti normativi su intelligenza artificiale, privacy e diritto d'autore, scegliere gli strumenti e definire regole interne per il loro utilizzo.**
- **AI per l'innovazione dei servizi: ripensare i modelli organizzativi, valorizzare risorse e competenze, progettare nuovi interventi e rendere i servizi più accessibili e partecipativi.**

Il programma completo è consultabile sulla piattaforma dedicata.

7.5 Quanto dura il percorso e come si svolge?

Sono previsti 8 webinar online di 2 ore ciascuno, per un totale di 16 ore, durante il periodo di apertura del bando e in particolare dal 5 novembre al 4 dicembre 2026.

Puoi partecipare in diretta oppure seguire le registrazioni sulla piattaforma dedicata.

Il calendario completo, le indicazioni per partecipare e i tempi di disponibilità dei contenuti sono consultabili sulla piattaforma dedicata.

7.6 Dove si può trovare il calendario della formazione?

Il calendario del percorso di alfabetizzazione è disponibile sul sito di Fondazione Compagnia di San Paolo, al link Bando per lo sviluppo di strategie e percorsi di uso responsabile e sicuro dell'intelligenza artificiale nell'economia sociale. - Fondazione Compagnia di San Paolo

Tutte le informazioni sul percorso, inclusi il programma completo della formazione, le date e le modalità di partecipazione, sono inoltre disponibili sulla piattaforma dedicata https://aieconomiasociale.it/

7.7 Quali riconoscimenti posso ottenere e con quali requisiti?

Puoi ottenere tre Open Badge, uno per ciascun ambito: AI Basics, AI Governance e AI per l'innovazione dei servizi.

Per ogni badge è necessario:

- seguire almeno l'80% della durata di ciascuna sessione del relativo ambito, in diretta o attraverso le registrazioni;
- superare il relativo test con almeno il 60% di risposte corrette.

7.8 Che cosa sono gli Open Badge e quale valore hanno?

Gli Open Badge sono riconoscimenti digitali che attestano conoscenze e competenze acquisite attraverso un percorso di apprendimento. Ogni badge contiene informazioni verificabili su chi lo ha ottenuto, sull'ente che lo rilascia, sulle competenze riconosciute e sui requisiti soddisfatti per ottenerlo.

Puoi condividerli su LinkedIn e inserirli nel curriculum o nel tuo portfolio per documentare e valorizzare le competenze sviluppate. Pur non attribuendo automaticamente un titolo di studio o crediti formativi, gli Open Badge permettono di documentare e valorizzare le competenze acquisite, grazie a informazioni verificabili e criteri di rilascio trasparenti.

7.9 Posso ripetere i test? Se non ne supero uno, posso ottenere gli altri badge?

Ogni test può essere svolto due volte: non sono previsti tentativi aggiuntivi.

I tre badge sono indipendenti. Il mancato superamento del test di un ambito impedisce di ottenere il relativo badge, ma puoi comunque ottenere quelli degli altri ambiti, soddisfacendone i requisiti di frequenza e verifica dell'apprendimento.

7.10 Il programma di formazione è disponibile solo per chi è selezionato per la Fase 1 o è aperto?

Il percorso di alfabetizzazione sull'Intelligenza Artificiale non richiede di essere selezionati: è aperto ai professionisti delle organizzazioni interessate.

Il percorso di formazione avanzata è invece riservato agli enti ammessi alla Fase 2.

7.11 Possono partecipare più persone dello stesso ente al percorso di alfabetizzazione?

Sì. Il percorso di alfabetizzazione è aperto ai professionisti delle organizzazioni interessate e non prevede limiti di posti.

Ogni partecipante può ottenere gli Open Badge se rispetta i requisiti di frequenza e di verifica dell'apprendimento (FAQ 7.7).

7.12 La partecipazione al percorso di alfabetizzazione è vincolante per la candidatura?

No, non è un requisito di ammissibilità. La partecipazione alle attività formative è però parte integrante del percorso previsto dal bando ed è valorizzata nella valutazione delle candidature.

Fase 2 — AI in Practice

7.13 Come sarà definito il programma per gli enti selezionati?

La valutazione iniziale realizzata da Digital Pills guiderà la composizione di tre gruppi, in funzione del livello di maturità digitale e dei bisogni delle organizzazioni.

Per ciascun gruppo saranno progettati contenuti, esercitazioni e casi applicativi coerenti con le caratteristiche degli enti e delle loro progettualità.

7.14 Quali attività sono previste e qual è l'impegno richiesto?

Il percorso comprende laboratori online, esercitazioni guidate su casi concreti, confronto tra organizzazioni, applicazione ai progetti e approfondimenti con esperti.

Per ciascun partecipante sono previste 26 ore complessive:

- 12 ore di formazione laboratoriale online con il proprio gruppo;
- due giornate in presenza, per complessive 14 ore, comuni ai tre gruppi e dedicate anche allo scambio di esperienze.

7.15 Quando e dove si svolgeranno gli incontri? Sarà possibile recuperarli?

Il periodo indicativo è marzo–luglio 2027, con due giornate in presenza previste a Torino e Genova.

Il calendario definitivo, le sedi e le informazioni organizzative saranno disponibili sulla piattaforma dedicata. Sarà inoltre possibile accedere ai materiali e alle registrazioni delle sessioni effettuate online; le modalità di recupero e i requisiti di partecipazione saranno specificati sulla piattaforma dedicata.

7.16 Quale badge posso ottenere al termine di AI in Practice?

È previsto un Open Badge riferito alle competenze sviluppate nel percorso applicativo seguito.

Per ottenerlo sono richiesti una frequenza di almeno l'80% e il superamento di un test finale.

Inoltre, è previsto un ulteriore Open Badge dedicato ai referenti dei progetti di sviluppo, distinto da quelli della formazione.

Questo badge riconosce le competenze pratiche maturate nell'analisi e nella progettazione della roadmap di innovazione basata sull'intelligenza artificiale. Il rilascio richiede il completamento del percorso e la verifica delle competenze in raccordo con i coach che accompagnano gli enti.

7.17 Dove trovo i contenuti e come viene verificata la partecipazione?

La piattaforma dedicata supporterà entrambi i percorsi. Attraverso l'area riservata sarà possibile:

- **consultare calendario e informazioni organizzative;**
- **trovare i collegamenti agli incontri online;**
- **accedere a materiali e registrazioni;**
- **svolgere i test e verificare l'avanzamento del proprio percorso.**

Saranno monitorate sia la partecipazione in diretta sia la fruizione delle registrazioni, per verificare il completamento delle attività richieste ai fini del rilascio dei badge.

8. L'assessment in generale

8.1 Che cos'è l'Assessment data & AI maturity?

È una rilevazione della maturità dell'ente in due dimensioni: la gestione dei dati e l'uso degli strumenti di intelligenza artificiale. Si svolge attraverso un questionario inserito nella manifestazione di interesse della Fase 1 ed è curato da Digital Pills.

Descrive il punto di partenza dell'ente con fatti osservabili. È una fotografia della situazione attuale, non un esame: non esiste un livello di partenza giusto o sbagliato.

8.2 Che cosa misura e che cosa non misura?

Misura come l'ente raccoglie, conserva, cura, protegge e usa i propri dati, e se e come usa strumenti di AI, con quali regole e con quali risultati.

Non misura la qualità dell'idea progettuale, che si descrive in altre sezioni della manifestazione di interesse. Non è un controllo di conformità al GDPR o ad altre norme. Non misura la dimensione dell'ente né la capacità di scrivere bene.

8.3 Compilare il questionario è obbligatorio?

Sì. Le domande dell'assessment fanno parte della modulistica della Fase 1, che il bando chiede di compilare in tutte le sue parti, pena l'esclusione della richiesta. Se una pratica non c'è o un fatto non è avvenuto, la risposta corretta è scriverlo.

8.4 Chi realizza l'assessment e chi legge le risposte?

Digital Pills, il partner del programma a cui il bando affida l'assessment. Digital Pills ha progettato il questionario e legge e valuta le risposte di tutti gli enti con gli stessi criteri.

8.5 Non usiamo strumenti di AI. Ha senso candidarsi?

Sì. "Non lo facciamo" è una risposta valida a tutte le domande aperte, e metà del questionario riguarda la gestione dei dati, che ogni ente pratica in qualche forma. Molti enti dell'economia sociale si trovano nei primi livelli di maturità, soprattutto sull'AI: descriverlo con precisione è il primo passo per costruire un percorso realistico.

8.6 Siamo un ente piccolo: partiamo svantaggiati?

No. Conta come sono gestiti dati, strumenti e ruoli, non quanti sono. Un solo referente con compiti chiari descrive una pratica più matura di molte persone che se ne occupano quando capita. Il livello più alto è descritto in termini raggiungibili anche da un ente con poche persone, e i risultati si leggono confrontando enti simili.

8.7 Il livello di maturità conta nella selezione?

Il bando indica tra gli elementi di valutazione della Fase 1 il livello di maturità dell'organizzazione rispetto alla gestione dei dati e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, rapportato alle specificità dell'ente, e la coerenza degli ambiti di intervento e degli obiettivi strategici scelti con quel livello.

Conta descrivere con precisione il punto di partenza reale, con cui il resto della candidatura deve essere coerente.

8.8 È previsto un momento di presentazione dell'assessment?

Sì. È previsto un incontro online dedicato all'assessment: che cosa misura, come è fatto il questionario, come rispondere, come vengono lette le risposte e quale impegno richiede. L'incontro è registrato e fruibile anche in un secondo momento.

9. La compilazione

9.1 Dove si trova il questionario ed entro quando va compilato?

Il questionario è all'interno della modulistica della manifestazione di interesse, sulla piattaforma ROL della Fondazione Compagnia di San Paolo (sezione "Contributi" del sito). Va compilato e inviato insieme al resto della candidatura, entro le ore 17.00 del 18 dicembre 2026.

9.2 Come è fatto il questionario?

Ha un'introduzione, da leggere prima di iniziare, e 20 domande: 10 chiuse, a scelta singola, che descrivono l'ente e alcune sue caratteristiche, e 10 aperte, a testo libero. Le domande aperte sono due per ciascuna delle cinque aree dell'assessment: una sui dati e una sull'AI.

9.3 Quanto tempo richiede?

La compilazione richiede circa 35 minuti. A questi si aggiunge il tempo per raccogliere le informazioni all'interno dell'ente, che varia in base all'organizzazione. Il consiglio è di non arrivare a ridosso della scadenza.

9.4 Chi deve compilare il questionario?

Una persona per ente inserisce e invia le risposte. È consigliato raccogliere le informazioni coinvolgendo più ruoli: la direzione, chi segue l'amministrazione, chi coordina i servizi o le attività principali, chi si occupa di strumenti digitali o comunicazione e chi gestisce i dati delle persone. Negli enti piccoli questi ruoli possono coincidere in una o due persone. Prima dell'invio è utile rileggere le risposte con la direzione.

9.5 Come possiamo prepararci?

Non servono risposte preparate: le domande riguardano come l'ente lavora oggi. Serve invece conoscere bene la propria situazione. Conviene fare il punto internamente, anche con un breve incontro, su quali dati raccoglie l'ente, dove li conserva, chi se ne occupa, quali strumenti digitali si usano e se e come si usano strumenti di AI, anche in modo informale.

9.6 Che cosa significa "ultimi 12 mesi"?

I 12 mesi precedenti la compilazione del questionario.

9.7 Che cosa si intende per "strumenti di AI"?

Gli assistenti conversazionali, la traduzione o la trascrizione automatica, la generazione di testi o immagini e le funzioni di intelligenza artificiale presenti in programmi che l'ente usa già, per esempio nella posta elettronica, nella videoscrittura o nelle videoconferenze.

9.8 Come rispondiamo se una pratica non c'è o un fatto non è avvenuto?

Scrivetelo. "Non lo facciamo" o "non è successo" è una risposta valida, utile quanto le altre, e non è penalizzata rispetto a una risposta vaga. Non lasciate vuote le domande.

9.9 Quando rispondere "Non so" a una domanda chiusa?

Solo quando l'informazione non è davvero disponibile nell'ente. Se la risposta è nota ed è "No", va indicato "No".

9.10 Possiamo usare l'AI per scrivere le risposte?

Il bando ammette l'uso dell'AI solo per la rielaborazione linguistica e testuale e chiede di dichiarare l'eventuale ricorso nella preparazione della candidatura. I contenuti devono venire dall'ente.

Lo stile non dà punti, quindi riscrivere le risposte con l'AI non migliora il risultato. Un testo generato tende inoltre a essere generico, e le affermazioni generali non permettono di riconoscere la situazione reale dell'ente.

9.11 Dobbiamo dichiarare se qualcuno usa l'AI di propria iniziativa, anche con account personali?

Sì. Dichiararlo serve ad avere un quadro reale. L'uso informale è spesso più ampio di quello che la direzione conosce: chiedere a colleghi e volontari aiuta a descriverlo con fedeltà.

9.12 Possiamo indicare nomi di persone o di programmi?

Indicate i ruoli, non i nomi delle persone (per esempio "la coordinatrice del servizio" o "l'amministrazione"), e non inserite dati personali. I nomi di strumenti e programmi sono invece utili.

9.13 L'ente ha più sedi o servizi che lavorano in modo diverso. Come rispondiamo?

Descrivete l'ente nel suo insieme. Se le pratiche cambiano tra sedi o servizi, indicatelo nella risposta, specificando dove avviene che cosa.

9.14 Possiamo allegare documenti a supporto delle risposte?

No. Il questionario non prevede allegati e i documenti richiesti dal bando per la Fase 1 sono quelli indicati nel testo del bando. Se esiste un documento pertinente, per esempio linee guida interne, un regolamento o un verbale, potete citarlo nella risposta indicandone il tipo e la data.

9.15 Possiamo chiedere a Digital Pills un parere sulle nostre risposte prima dell'invio?

No. Per garantire a tutti gli enti le stesse condizioni, Digital Pills non commenta le risposte dei singoli enti, né prima né dopo l'invio. Le domande di chiarimento generali e le relative risposte sono messe a disposizione di tutti.

10. La valutazione e i risultati

10.1 Come vengono valutate le risposte?

Dopo la chiusura delle candidature, Digital Pills legge le risposte di tutti gli enti con gli stessi criteri. Ogni domanda aperta ha una griglia che descrive i cinque livelli di maturità applicati a quel tema.

Il livello si assegna sui fatti riportati: i livelli più alti richiedono elementi concreti e verificabili, come ruoli, date, documenti ed esempi. Le affermazioni generali, senza fatti, non vengono considerate. Le risposte si leggono insieme, e le incoerenze tra domande vengono segnalate. I risultati si leggono confrontando enti simili per forma giuridica, settore, persone retribuite e volontari.

10.2 Nella valutazione viene usata l'AI?

Sì, come supporto. Un modello basato su uno strumento di AI confronta ogni risposta aperta con le descrizioni dei cinque livelli della griglia e propone il livello più vicino. Ogni risposta è analizzata più volte in modo indipendente: se i risultati non coincidono, la risposta passa direttamente alla valutazione di una persona.

Un valutatore di Digital Pills controlla tutti i livelli proposti e assegna il livello definitivo: la decisione finale spetta sempre a una persona. Su una parte degli enti un secondo valutatore assegna i livelli in modo indipendente, per verificare che i criteri siano applicati in modo uniforme.

10.3 Una risposta più lunga o scritta meglio ottiene un livello più alto?

No. Lunghezza, stile e linguaggio tecnico non danno punti. Una risposta semplice con fatti precisi vale più di una risposta curata e generica.

10.4 Le griglie di valutazione sono pubbliche?

No. Le griglie non vengono pubblicate affinché il questionario descriva come l'ente lavora davvero e non come risponde a uno schema. La descrizione generale dei cinque livelli è riportata nel glossario.

10.5 Che cosa produce l'assessment?

Per ogni ente, un risultato complessivo da 1 a 5, con il nome del livello corrispondente, un livello per ciascuna delle cinque aree e due indici sempre mostrati separati, uno per i dati e uno per l'AI. Il risultato dipende soprattutto dai fatti descritti nelle risposte aperte; alcune domande chiuse incidono solo in misura limitata.

10.6 Riceveremo il nostro risultato?

Sì. Il risultato dell'assessment viene comunicato a tutti gli enti. Gli enti ammessi alla Fase 2 lo ripercorrono anche in un incontro individuale; agli altri enti viene comunicato dalla Fondazione Compagnia di San Paolo.

10.7 I risultati dei singoli enti vengono resi pubblici?

No. I risultati dei singoli enti non vengono resi pubblici: ogni ente riceve il proprio.

10.8 Come vengono trattate le nostre risposte?

Il questionario non chiede dati personali e chiede di indicare ruoli, non nomi. Le risposte sono usate solo per le finalità dell'assessment e del bando, secondo quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati della procedura di candidatura.

11. Dopo l'invio

11.1 Che cos'è il focus group? È obbligatorio?

Dopo la chiusura delle candidature, indicativamente a gennaio 2027, Digital Pills organizza alcuni focus group online, su invito, con gruppi di enti simili per dimensione e settore e una persona per ente. Durano circa 90 minuti e servono a raccogliere ciò che un questionario non coglie: vincoli, prassi informali, tentativi che si sono fermati, casi concreti.

La partecipazione al focus group non incide sulla valutazione dell'ente. La registrazione avviene solo con il consenso dei partecipanti.

11.2 Che cos'è l'incontro individuale?

Con ciascun ente ammesso alla Fase 2 si tiene, tra marzo e aprile 2027, un incontro dedicato per condividere e verificare insieme quanto emerso dall'assessment: punti di forza, punti deboli, aree di miglioramento e priorità percepite dall'ente. È un momento di informazione e confronto, non di progettazione.

11.3 A chi possiamo scrivere per chiarimenti?

Per informazioni sul bando, compreso l'assessment: missioneinnovazione@compagniadisanpaolo.it. Per domande tecniche sulla compilazione online nella piattaforma ROL: assistenzarol@compagniadisanpaolo.it.